



**BANDO PER LA PREVENZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA, SUPPORTO
FINANZIARIO E INTERVENTI PER LA LIQUIDITÀ
(PROGETTUALITÀ EX DECRETO 12 MARZO 2020 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)
Anno 2020**

PARTE GENERALE DEL BANDO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l'obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio di Foggia istituisce un contributo a fondo perduto alle MPMI della provincia di Foggia per l'abbattimento *dei tassi di interesse, spese di istruttoria e premi di garanzia* sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per migliorare la gestione aziendale e prevenire le crisi di impresa in una fase economica di estrema criticità.
2. Il presente bando si inserisce nell'ambito delle progettualità approvate dal decreto 12 marzo 2020 del Ministro dello sviluppo economico e delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell'art. 125 del Decreto "Cura Italia" che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito.

ARTICOLO 2 - FONDO STANZIATO

1. La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente Bando è pari ad euro **221.473,19**.
2. Una quota pari al 5% del Fondo sarà riservata alle imprese in possesso del rating di legalità¹ e una ulteriore quota pari al 5% del Fondo sarà riservata alle imprese femminili².
3. In considerazione di eventuali ulteriori risorse disponibili la somma stanziata potrà essere integrata.

ARTICOLO 3 - IMPRESE BENEFICIARIE

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto Legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.



- a) siano MPMI ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014³; abbiano sede legale o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia;
 - b) siano iscritte nel Registro delle imprese;
 - c) siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
 - d) non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
 - e) non erano in difficoltà, in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, regolamento 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia legge 24 aprile 2020, n. 27). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
 - g) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
 - h) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - i) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - j) non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e).
2. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio, risulti non in regola con i requisiti di cui al punto g e h, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione con apposita pec da inviare a cciaa@fg.legalmail.camcom.it
 3. L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo.
 4. Tutti i superiori requisiti - ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e d) - devono essere posseduti per tutta la durata del finanziamento oggetto del contributo a pena di decadenza.

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse (TAEG), sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB – con contratti stipulati a partire dal **01 marzo 2020** – per le finalità indicate nel successivo art. 5.
2. L'entità dell'abbattimento del costo di ciascun finanziamento è determinato nella misura di **3 punti percentuali** del tasso di interesse effettivo corrisposto dalle micro, piccole e medie imprese, fino ad un contributo massimo di **5.000,00** euro.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).



ARTICOLO 5 - FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili finanziamenti fino ad un importo massimo di 80.000 euro finalizzati a:
 - esigenze di liquidità;
 - consolidamento delle passività a breve;
 - investimenti produttivi.
2. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.
3. Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti settori:
 - fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
 - pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
 - attività di puro sviluppo immobiliare;
 - attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).

ARTICOLO 6 - REGIME DI AIUTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021.
2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per unità economica, 120.000,00 euro per ciascuna unità economica operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna unità economica operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per unità economica. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per unità economica.
3. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a. con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
 - b. con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
4. L'impresa richiedente dovrà dichiarare se, per le stesse spese per le quali è richiesto l'aiuto, ha ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Come precisato dalla Circolare del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso, avente ad oggetto "Aiuti di Stato Misure Covid-19 Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n. 34. Chiarimenti e indicazioni operative" ai fini della verifica del superamento del massimale di aiuto e del cumulo non si tiene conto unicamente degli aiuti percepiti dall'impresa richiedente a valere sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ma anche quelli assegnati ad



altre imprese che compongono una unità economica con l'impresa richiedente. Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per determinare l'esistenza di una unità economica è rilevante l'esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici.

ARTICOLO 7 - MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata - a partire **dalle ore 10:00 del 12/10/2020 e fino alle ore 20:00 del 11/11/2020** esclusivamente per via telematica attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco, <https://webtelemaco.infocamere.it>, autenticandosi con le procedure ivi previste. Non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi.
2. L'ente camerale con provvedimento dirigenziale potrà disporre, in caso di esaurimento del fondo disponibile, la chiusura anticipata del bando dandone immediata pubblicità sul sito istituzionale della Camera di commercio: <https://www.fg.camcom.gov.it>.
3. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale <https://www.fg.camcom.gov.it>, sottoscritto con firma digitale o autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale, valida, anche dell'intermediario; in caso di firma autografa, da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, il documento sarà scansionato e poi firmato digitalmente da parte dell'intermediario);
 - b. copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
4. Alla pratica telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf, tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo:
 - a. modulo base previsto dal sistema Webtelemaco che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b. modulo di domanda secondo lo schema scaricabile dal sito internet camerale (<https://www.fg.camcom.gov.it>), che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, e contenente:
 1. informazioni di dettaglio del finanziamento bancario ottenuto (istituto finanziario/credizio, importo, tipologia, durata, periodicità del rimborso, tasso di interesse applicato - TAEG);
 2. l'indicazione della motivazione del finanziamento e degli obiettivi da realizzare con il finanziamento ottenuto;
 - c. copia del contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario finanziario;
 - d. eventuale copia del relativo piano di ammortamento fornito al momento del finanziamento;
 - e. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
5. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità e per le imprese femminili di cui all'articolo 2 punto 2, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito <https://www.fg.camcom.gov.it>;
6. Con l'invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione);
7. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità telematica e complete di tutti gli allegati previsti.



8. L'impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che dovrà corrispondere a quella comunicata al Registro delle Imprese e che sarà utilizzata sia dalla Camera di commercio che dalla stessa impresa interessata per tutte le successive comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente bando.
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
10. La PEC che la Camera di commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni inerenti il bando è la seguente **cciaa@fg.legalmail.camcom.it**.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura automatica a sportello (di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, tenendo conto della riserva prevista all'art. 2 per le imprese in possesso del rating di legalità e per le imprese femminili.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

2. La Camera di commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. All'esito dell'attività istruttoria il Segretario Generale provvede all'accoglimento o al diniego della concessione del contributo, comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente.
5. Il Segretario Generale approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio:
 - a. l'elenco delle domande ammesse e finanziate;
 - b. l'elenco delle domande non ammesse;
 - c. l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.
6. Nell'ipotesi di integrazione del Fondo di cui all'art. 2, le domande contenute nell'elenco di cui al punto c) potranno essere successivamente esaminate dalla Camera di commercio ai fini dell'erogazione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione indicato.

ARTICOLO 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Camera di commercio eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto determinato, in un'unica soluzione, al netto della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI, DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
 - c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria.



2. I casi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso.
3. Il caso di cui alla lettera c) di cui al comma 1 determina la decadenza parziale dal contributo: la quota di contributo revocato è calcolata dalla Camera di commercio con riferimento al periodo successivo al verificarsi della causa di revoca, con le stesse modalità applicate in fase di definizione del contributo.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale dott.ssa Palladino.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più semplicemente, "la Camera di Commercio" o "la CCIAA") intende fornire all'interessato le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura in oggetto.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax 0881-797333, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it, sito internet <http://www.fg.camcom.gov.it/>

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata rdp@fg.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria rdp@fg.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando.

Tali finalità comprendono:

- a) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- b) l'inserimento e le verifiche nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- c) le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio di Foggia per le finalità precedentemente indicate.

4. Dati ottenuti presso terzi



Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante, anche quelle richiamate dall'art. 10 del GDPR, mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3. lettere a), b) e c) costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- aziende speciali della Camera di commercio di Foggia;

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi in corso, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;



- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.